



TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Controversia di Lavoro e Previdenza

IL GIUDICE DEL LAVORO

Letto il ricorso presentato

DA

UMBERTO DE FAZIO

CONTRO

MIUR;

Vista l'istanza cautelare ex art. 700 c.p.c.;

Ritenuto di dover provvedere sulla medesima nel contraddittorio delle parti;

DECRETA

l'udienza di discussione **per la trattazione dell'istanza cautelare**, è fissata per il giorno **02/05/2023**;

DISPONE

che la predetta udienza **si svolga mediante il deposito in telematico di sintetiche note scritte, da denominarsi "note di trattazione scritta"**, contenenti istanze e conclusioni che tengano luogo della discussione, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell'oggetto e della tipologia delle istanze, se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato, nonché espressa rinuncia delle parti a comparire personalmente, con partecipazione dei soli difensori, avvertendo che, in mancanza di tale rinuncia, si procederà alla celebrazione dell'udienza in modalità diversa, che sarà comunicata in data successiva a quella d'udienza;

ASSEGNA

alle parti **termine fino alle ore 8,30 del 02/05/2023** per il deposito telematico delle note scritte di udienza, avvertendo che il mancato deposito delle note equivale alla mancata comparizione in udienza;

AVVERTE

che verrà adottato fuori udienza, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note di trattazione scritta, il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio; che la lettura del dispositivo, o la lettura del dispositivo e della motivazione contestuale, saranno sostituite, rispettivamente, dal deposito telematico del dispositivo, o dal deposito telematico della sentenza, nello stesso giorno dell'udienza;

che le parti possono presentare istanza motivata di trattazione in presenza entro cinque giorni dalla comunicazione del presente provvedimento; l'istanza sarà decisa nei cinque giorni successivi; in caso di istanza congiunta si provvederà in conformità. L'accoglimento dell'istanza di trattazione in presenza potrà comportare per ragioni organizzative l'eventuale differimento dell'udienza ad altra data.

Visto l'art. 415 c.p.c.;

DECRETA

l'udienza di discussione **per la trattazione del merito**, è fissata per il giorno **10/10/2023**;

DISPONE

che la predetta udienza **si svolga mediante il deposito in telematico di sintetiche note scritte, da denominarsi “note di trattazione scritta”**, contenenti istanze e conclusioni che tengano luogo della discussione, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell'oggetto e della tipologia delle istanze, se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato, nonché espressa rinuncia delle parti a comparire personalmente, con partecipazione dei soli difensori, avvertendo che, in mancanza di tale rinuncia, si procederà alla celebrazione dell'udienza in modalità diversa, che sarà comunicata in data successiva a quella d'udienza;

ASSEGNA

alle parti **termine fino alle ore 8,30 del 10/10/2023** per il deposito telematico delle note scritte di udienza, avvertendo che il mancato deposito delle note equivale alla mancata comparizione in udienza;

AVVERTE

che verrà adottato fuori udienza, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note di trattazione scritta, il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio; che la lettura del dispositivo, o la lettura del dispositivo e della motivazione contestuale, saranno sostituite, rispettivamente, dal deposito telematico del dispositivo, o dal deposito telematico della sentenza, nello stesso giorno dell'udienza;

che le parti possono presentare istanza motivata di trattazione in presenza entro cinque giorni dalla comunicazione del presente provvedimento; l'istanza sarà decisa nei cinque giorni successivi; in caso

di istanza congiunta si provvederà in conformità. L'accoglimento dell'istanza di trattazione in presenza potrà comportare per ragioni organizzative l'eventuale differimento dell'udienza ad altra data.

DISPONE

che il presente decreto venga notificato, unitamente all'atto di introduzione del giudizio, a cura della parte ricorrente, alla parte resistente **entro il 10/03/2023**.

AUTORIZZA

la notifica a tutti i potenziali controinteressati, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con pubblicazione del ricorso e del presente decreto nel sito istituzionale dell'amministrazione resistente nello spazio a tal fine dedicato.

Catanzaro, 20/01/2023

Il Giudice del Lavoro
Antonella De Simone